

II. Obbligati pure li Bastioneri, ed Osti di corrispondere per conto di Utilità Ministeriali Lire 18. per ogni Incanto; anche tale Contribuzione, e qualunque altra non meno dipendente da legali Tariffe, che abusivamente introdotta sotto qualsivoglia titolo, o pretesto, viene intieramente abolita; ed anzi siccome ogni Aggravio per conto de' Pegni incontrato dagli Osti, e Bastioneri predetti, ricade effettivamente a puro peso del misero Popolo; così risolutamente si prescrive, che li medesimi non debbano all'avvenire soggiacere ad altra spesa, che a quella indispensabile di Barca, e Facchini per il trasporto de' Pegni sul Pubblico Incanto, non che del solito apparecchio delle Stangate, Banco, e Sedili occorrenti all'Incanto medesimo.

III. Ad oggetto poi di rimuovere ogni altro abuso, e disordine, da cui nella verificazione de' Pegni, e delle relative Vendite potrebbe esser pure aggravata l'indigente Popolazione, restano richiamate alla più esatta osservanza le Leggi, Discipline, e Penalità vigenti all'Epoca primo Gennajo 1796., e governative in ogni rapporto questa interessante materia.

IV. La continua esecuzione delle Leggi medesime, viene d'ora innanzi affidata alla istituita Deputazione di tre N. N. H. H. Presidi agli Incanti; l'uno de' quali con men-